

Art. 122

IV. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Immunità politica o anche funzioni amministrative? Ampere

Corte Costituzionale, 20/03/1985, n.69

L'immunità prevista dall'art. 122 comma 4 cost., secondo cui i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni copre la funzione legislativa e quella di indirizzo politico svolte dai consigli regionali, nonché le funzioni amministrative attribuite al consiglio in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato; mentre non copre altre eventuali funzioni amministrative, attribuite al consiglio dalla normativa regionale, non essendo concepibile tra l'altro che il limite della potestà punitiva sia segnato, invece che dalla legge dello Stato da atti della regione.

Corte Costituzionale, 14/06/2007, n.195

I membri della Giunta regionale godono dell'immunità prevista dall'art. 122 comma 4 cost. solo in quanto consiglieri regionali ed esclusivamente in relazione all'attività svolta in ambito consiliare, sicché la garanzia dei consiglieri non si estende a coprire le funzioni della Giunta o del suo presidente; ciò tanto più dopo che la l. cost. 22 novembre 1999 n. 1 ha accentuato la distinzione tra le funzioni del Consiglio e quelle della Giunta, quale organo esecutivo della Regione. Deve quindi escludersi sia che il presidente della Giunta regionale goda di una forma di immunità rafforzata (tale da coprire le dichiarazioni presidenziali per il solo fatto che siano riferibili o genericamente connesse alla carica), sia che il presidente della Giunta, in quanto tale, sia destinatario della garanzia che il citato comma 4 dell'art. 122 cost. attribuisce esclusivamente ai consiglieri regionali in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Corte Costituzionale, 22/10/1999, n.391

Le Calvi si è sottoposto verso una commissione d'inchiesta

Non spetta allo Stato, e per esso al g.i.p. del tribunale di Venezia, disporre il giudizio nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p., a causa delle opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Gazzettino" del 20 gennaio 1996 (fatto consistito, a quanto risulta dagli atti, nelle espressioni usate nello scritto citato nei confronti di coloro che erano stati chiamati a far parte di una commissione incaricata di valutare il fenomeno

della subsidenza nella laguna di Venezia; e riprodotte il contenuto di una interpellanza, avente ad oggetto "Esperti "super partes" per salvare Venezia, Chioggia e il delta del Po dalla subsidenza irreparabile" e presentata dal predetto consigliere regionale il 28 giugno 1995), in quanto - posto che l'art. 122 comma 4 cost. dispone che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; che tale esonero da responsabilità, posto a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza costituzionalmente riservate al consiglio regionale, ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione sia di una funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate a detto organo dalla stessa Costituzione o dalle altre fonti normative cui la prima rinvia; che, fra gli atti tipici, vanno annoverate le interrogazioni e le interpellanze, in quanto strumentali al sindacato esercitato dal consiglio nei confronti della giunta; e che l'immunità in parola si estende anche a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza, onde va ritenuta compresa nella garanzia la riproduzione all'esterno di interpellanze o interrogazioni - nella specie, è innegabile la sussistenza del cennato nesso funzionale, dal momento che le opinioni e le valutazioni manifestate dall'interessato sulla stampa, non fanno altro che riprodurre, sostanzialmente, il contenuto dell'interpellanza a suo tempo presentata.

Corte Costituzionale, 23/03/2001, (ud. 19/03/2001, dep. 23/03/2001), n.76

Massime *PRINCIPIO FORMULATO PER I PARLAMENTARI*

2.1. - Questa Corte in più occasioni ha avuto modo di affermare che l'esonero da responsabilità, previsto dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione quale salvaguardia dell'autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale, ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia.

Avuto dunque riguardo alla identità di ratio che sta alla base della irresponsabilità che presidia le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle rispettive funzioni, dai membri del Parlamento, da un lato, e dai consiglieri regionali, dall'altro; e se si tiene conto della identità testuale che ora caratterizza - a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 1993 - la immunità sancita dall'art. 68, primo comma, per i parlamentari e quella sancita dall'art. 122, quarto comma, Cost. per i consiglieri regionali: è evidente come i risultati cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte con riguardo ai primi, valgano anche a contrassegnare l'ambito della garanzia di "irresponsabilità" che assiste i secondi.

Trattandosi, quindi, di valutare la dedotta lesione della prerogativa stabilita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione in rapporto a dichiarazioni rese da un consigliere regionale ad un organo di informazione, e perciò rilasciate al di fuori dell'esercizio di funzioni consiliari tipiche, il problema si risolve nello stabilire se - ciò non di meno - quelle dichiarazioni siano identificabili

come espressioni dell'attività consiliare e quindi possano ritenersi iscritte nel panorama delle "opinioni" per le quali opera la richiamata garanzia costituzionale della irresponsabilità. In proposito - sia pure con riferimento alla garanzia prevista per i membri del Parlamento - questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della accennata identificazione, non basta la semplice comunanza di argomenti, oggetto di attività parlamentari tipiche e di dichiarazioni fatte al di fuori di esse; né basta la riconducibilità di queste ultime dichiarazioni ad un medesimo "contesto politico" (v., tra le altre, sentenze nn. 56 e 58 del 2000). Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attività parlamentare; il che normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime. Il carattere divulgativo, e quindi la sostanziale corrispondenza, finiscono dunque per costituire "il criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al di fuori di quelle attività e cionostante riconducibili o inerenti alla funzione parlamentare, distinguendole così da quelle che ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini e proteggendole tramite la speciale garanzia dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, senza con ciò determinare situazioni ingiustificate di privilegio personale" (v. sentenze nn. 320 e 321 del 2000 ed altre ivi richiamate).

2.2.- Perché operi la garanzia che la Regione ricorrente deduce esser stata nella specie compromessa, con correlativa menomazione delle attribuzioni consiliari, occorre quindi che la dichiarazione "esterna" si ponga, rispetto al concreto esercizio di una funzione consiliare tipica, quale proiezione divulgativa strumentale allo sviluppo "della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative" (v., tra le altre, le menzionate sentenze nn. 320 e 321 del 2000).

Nella ipotesi in esame la Regione ricorrente si limita a prospettare che l'articolo incriminato si inserirebbe "nel contesto di un dibattito riguardante la vigente e, soprattutto, prospettica composizione del Consiglio regionale del Veneto" e che lo stesso riguarderebbe un "tema politico all'ordine del giorno". Assai significativamente, è la stessa Regione ricorrente a riconoscere, conclusivamente, che, ove non si ritenesse applicabile nella specie la previsione dettata dall'art. 122, quarto comma, Cost., "...ne sarebbe gravemente mutilato il dibattito politico...", sottolineando come, "con i toni polemici espressi", il consigliere Comencini abbia in definitiva "offerto un quadro di sintesi, utile per discorrere e, si ripete, prospettico rispetto ad eventi che proprio ora stanno disegnando le linee portanti della futura legislatura regionale 2000-2005".

Corte Costituzionale, 14/06/2007, n.195

Non si applica la l. n. 140/2003

La l. 20 giugno 2003 n. 140 non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, nel senso di ritenerla applicabile anche ai consiglieri regionali, perché l'interpretazione di tipo estensivo è

preclusa dal tenore letterale dell'intero testo legislativo, che fa esclusivo riferimento all'art. 68 cost. e alla carica di parlamentare, e perché la legge citata ha carattere eccezionale, in quanto limitativa dell'esercizio della funzione giurisdizionale, il che la rende insuscettibile di applicazione analogica, dovendosi comunque escludere che la citata l. n. 140 del 2003 abbia in alcun modo ampliato l'immunità prevista dall'art. 68 cost., in particolare estendendola agli atti di critica e di denuncia politica, latamente connessi con i compiti istituzionali, anche se espletati fuori del Parlamento.

- Non si applica l'art. 68 C. 2 e 3 Cost.
- Escluso (Biolato negli emm).
- Divieto di nullo imperius

REGOLAMENTI

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Approvazione (maggioranza) - Garanzia (art. 64 Cost.) - nello statuto
soluzione: FORMA → scelta degli SGLS.

Corte Costituzionale, 12/03/1965, (ud. 04/03/1965, dep. 12/03/1965), n.14

Natura amministrativa

Corte Costituzionale, 18/02/1970, (ud. 11/02/1970, dep. 18/02/1970), n.18

Quanto poi alla preoccupazione espressa nel ricorso, che un Consiglio regionale abbia a dare veste e parvenza di disposizioni regolamentari a norme che, per il loro oggetto, dovrebbero avere forma legislativa, nell'intento di sottrarle così ai controlli costituzionalmente stabiliti per le leggi regionali, è da osservare che, stante il sistema monocamerale vigente nelle regioni, le delibere che approvano i regolamenti consiliari sono analoghe, salvo che per il nome e per la maggioranza richiesta, alle delibere legislative dei Consigli regionali, che formano oggetto dell'impugnativa statale, preventiva - com'è noto - rispetto alla loro promulgazione. Di guisa che, in quella ipotesi, non sarebbe esclusa la possibilità di impugnare la delibera consiliare entro i termini prescritti per ricorrere contro le leggi regionali.

Corte Costituzionale, 28/07/1987, n.288

I regolamenti consiliari, limitandosi a disciplinare il procedimento legislativo nonché l'attività ed il funzionamento del consiglio regionale, non rientrano tra gli atti su cui la Corte cost. può esercitare il proprio sindacato ex art. 134, prima parte cost. Può farsi luogo, da parte dello Stato, all'impugnazione diretta qualora il procedimento regolamentare sia adottato dalla regione allo scopo di sottrarsi agli adempimenti e ai controlli propri di quello legislativo.

Preside (R.S. - R.O.) - Ufficio -
2006

GRUPPI CONSILIARI

Art. 67 Cost.? *Autonomia dei presidi.*

Corte Costituzionale, 12/04/1990, n.187 - NATURA GIVRIDICA

I gruppi consiliari sono organi del consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia, che contribuiscono in modo determinante al funzionamento ed all'attività dell'assemblea assicurando l'elaborazione di proposte ed il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche. In conseguenza di ciò, la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi consiliari è in gran parte lasciata al discrezionale apprezzamento dei singoli consigli, di fronte al quale questa corte, in sede di giudizio di legittimità delle leggi, può sindacare unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie.

*Commonion; (heung) e CAL) + Corrimme di Viplene + GIUNTO
Autonome casella e Jussione;*

Corte Costituzionale, 06/03/2014, n.39 *Conselli? Non emendabili alle Camere*


Il comma 9 dell'art. 1 del citato decreto-legge, disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dall'articolo 7 dicembre 2012, n. 213); ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

Le questioni relative al comma 9 dell'art. 1 del citato decreto-legge non sono fondate.

La disposizione censurata non risulta lesiva, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, dei parametri costituzionali e statutari invocati dalle ricorrenti, posti a presidio dell'autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa.

Al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale.

I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo lesa dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente "esterni" e di natura documentale. Da ciò segue l'infondatezza delle questioni.



Legge costituzionale del 18/10/2001 - N. 3

Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. *Mente una camera delle regioni*

Art. 122

IV. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ce Costituzionale, 20/03/1985, n.69

immunità prevista dall'art. 122 comma 4 cost., secondo cui i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni copre la funzione legislativa e quella di indirizzo politico svolte dai consigli regionali, nonché le funzioni amministrative attribuite al consiglio in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato; mentre non copre altre eventuali funzioni amministrative, attribuite al consiglio dalla normativa regionale, non essendo concepibile tra l'altro che il limite della potestà punitiva sia segnato, invece che dalla legge dello Stato da atti della regione.

Corte Costituzionale, 14/06/2007, n.195

I membri della Giunta regionale godono dell'immunità prevista dall'art. 122 comma 4 cost. solo in quanto consiglieri regionali ed esclusivamente in relazione all'attività svolta in ambito consiliare, sicché la garanzia dei consiglieri non si estende a coprire le funzioni della Giunta o del suo presidente; ciò tanto più dopo che la l. cost. 22 novembre 1999 n. 1 ha accentuato la distinzione tra le funzioni del Consiglio e quelle della Giunta, quale organo esecutivo della Regione. Deve quindi escludersi sia che il presidente della Giunta regionale goda di una forma di immunità rafforzata (tale da coprire le dichiarazioni presidenziali per il solo fatto che siano riferibili o genericamente connesse alla carica), sia che il presidente della Giunta, in quanto tale, sia destinatario della garanzia che il citato comma 4 dell'art. 122 cost. attribuisce esclusivamente ai consiglieri regionali in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Corte Costituzionale, 22/10/1999, n.391

Non spetta allo Stato, e per esso al g.i.p. del tribunale di Venezia, disporre il giudizio nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p., a causa delle opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Gazzettino" del 20 gennaio 1996 (fatto consistito, a quanto risulta dagli atti, nelle espressioni usate nello scritto citato nei confronti di coloro che erano stati chiamati a far parte di una commissione incaricata di valutare il fenomeno

Art. 122

IV. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Immunità politica = anche funzioni amministrative? Ampere

Corte Costituzionale, 20/03/1985, n.69

L'immunità prevista dall'art. 122 comma 4 cost., secondo cui i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni copre la funzione legislativa e quella di indirizzo politico svolte dai consigli regionali, nonché le funzioni amministrative attribuite al consiglio in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato; mentre non copre altre eventuali funzioni amministrative, attribuite al consiglio dalla normativa regionale, non essendo concepibile tra l'altro che il limite della potestà punitiva sia segnato, invece che dalla legge dello Stato da atti della regione.

Corte Costituzionale, 14/06/2007, n.195

I membri della Giunta regionale godono dell'immunità prevista dall'art. 122 comma 4 cost. solo in quanto consiglieri regionali ed esclusivamente in relazione all'attività svolta in ambito consiliare, sicché la garanzia dei consiglieri non si estende a coprire le funzioni della Giunta o del suo presidente; ciò tanto più dopo che la l. cost. 22 novembre 1999 n. 1 ha accentuato la distinzione tra le funzioni del Consiglio e quelle della Giunta, quale organo esecutivo della Regione. Deve quindi escludersi sia che il presidente della Giunta regionale goda di una forma di immunità rafforzata (tale da coprire le dichiarazioni presidenziali per il solo fatto che siano riferibili o genericamente connesse alla carica), sia che il presidente della Giunta, in quanto tale, sia destinatario della garanzia che il citato comma 4 dell'art. 122 cost. attribuisce esclusivamente ai consiglieri regionali in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Corte Costituzionale, 22/10/1999, n.391

Le cose si è andate via una interpretazione estensiva

Non spetta allo Stato, e per esso al g.i.p. del tribunale di Venezia, disporre il giudizio nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p., a causa delle opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Gazzettino" del 20 gennaio 1996 (fatto consistito, a quanto risulta dagli atti, nelle espressioni usate nello scritto citato nei confronti di coloro che erano stati chiamati a far parte di una commissione incaricata di valutare il fenomeno

della subsidenza nella laguna di Venezia; e riprodotte il contenuto di una interpellanza, avente ad oggetto "Esperti "super partes" per salvare Venezia, Chioggia e il delta del Po dalla subsidenza irreparabile" e presentata dal predetto consigliere regionale il 28 giugno 1995), in quanto - posto che l'art. 122 comma 4 cost. dispone che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; che tale esonero da responsabilità, posto a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza costituzionalmente riservate al consiglio regionale, ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione sia di una funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate a detto organo dalla stessa Costituzione o dalle altre fonti normative cui la prima rinvia; che, fra gli atti tipici, vanno annoverate le interrogazioni e le interpellanze, in quanto strumentali al sindacato esercitato dal consiglio nei confronti della giunta; e che l'immunità in parola si estende anche a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza, onde va ritenuta compresa nella garanzia la riproduzione all'esterno di interpellanze o interrogazioni - nella specie, è innegabile la sussistenza del cennato nesso funzionale, dal momento che le opinioni e le valutazioni manifestate dall'interessato sulla stampa, non fanno altro che riprodurre, sostanzialmente, il contenuto dell'interpellanza a suo tempo presentata.

Corte Costituzionale, 23/03/2001, (ud. 19/03/2001, dep. 23/03/2001), n.76

Massime *PRINCIPIO FORMULATO PER I PARLAMENTARI*

2.1. - Questa Corte in più occasioni ha avuto modo di affermare che l'esonero da responsabilità, previsto dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione quale salvaguardia dell'autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale, ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia.

Avuto dunque riguardo alla identità di ratio che sta alla base della irresponsabilità che presidia le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle rispettive funzioni, dai membri del Parlamento, da un lato, e dai consiglieri regionali, dall'altro; e se si tiene conto della identità testuale che ora caratterizza - a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 1993 - la immunità sancita dall'art. 68, primo comma, per i parlamentari e quella sancita dall'art. 122, quarto comma, Cost. per i consiglieri regionali: è evidente come i risultati cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte con riguardo ai primi, valgano anche a contrassegnare l'ambito della garanzia di "irresponsabilità" che assiste i secondi.

Trattandosi, quindi, di valutare la dedotta lesione della prerogativa stabilita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione in rapporto a dichiarazioni rese da un consigliere regionale ad un organo di informazione, e perciò rilasciate al di fuori dell'esercizio di funzioni consiliari tipiche, il problema si risolve nello stabilire se - ciò non di meno - quelle dichiarazioni siano identificabili

come espressioni dell'attività consiliare e quindi possano ritenersi iscritte nel panorama delle "opinioni" per le quali opera la richiamata garanzia costituzionale della irresponsabilità. In proposito - sia pure con riferimento alla garanzia prevista per i membri del Parlamento - questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della accennata identificazione, non basta la semplice comunanza di argomenti, oggetto di attività parlamentari tipiche e di dichiarazioni fatte al di fuori di esse; né basta la riconducibilità di queste ultime dichiarazioni ad un medesimo "contesto politico" (v., tra le altre, sentenze nn. 56 e 58 del 2000). Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attività parlamentare; il che normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime. Il carattere divulgativo, e quindi la sostanziale corrispondenza, finiscono dunque per costituire "il criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al di fuori di quelle attività e cionostante riconducibili o inerenti alla funzione parlamentare, distinguendole così da quelle che ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini e proteggendole tramite la speciale garanzia dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, senza con ciò determinare situazioni ingiustificate di privilegio personale" (v. sentenze nn. 320 e 321 del 2000 ed altre ivi richiamate).

2.2.- Perché operi la garanzia che la Regione ricorrente deduce esser stata nella specie compromessa, con correlativa menomazione delle attribuzioni consiliari, occorre quindi che la dichiarazione "esterna" si ponga, rispetto al concreto esercizio di una funzione consiliare tipica, quale proiezione divulgativa strumentale allo sviluppo "della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative" (v., tra le altre, le menzionate sentenze nn. 320 e 321 del 2000).

Nella ipotesi in esame la Regione ricorrente si limita a prospettare che l'articolo incriminato si inserirebbe "nel contesto di un dibattito riguardante la vigente e, soprattutto, prospettica composizione del Consiglio regionale del Veneto" e che lo stesso riguarderebbe un "tema politico all'ordine del giorno". Assai significativamente, è la stessa Regione ricorrente a riconoscere, conclusivamente, che, ove non si ritenesse applicabile nella specie la previsione dettata dall'art. 122, quarto comma, Cost., "...ne sarebbe gravemente mutilato il dibattito politico...", sottolineando come, "con i toni polemici espressi", il consigliere Comencini abbia in definitiva "offerto un quadro di sintesi, utile per discorrere e, si ripete, prospettico rispetto ad eventi che proprio ora stanno disegnando le linee portanti della futura legislatura regionale 2000-2005".

Corte Costituzionale, 14/06/2007, n.195

Non si applica la l. n. 140/2003

La l. 20 giugno 2003 n. 140 non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, nel senso di ritenerla applicabile anche ai consiglieri regionali, perché l'interpretazione di tipo estensivo è

preclusa dal tenore letterale dell'intero testo legislativo, che fa esclusivo riferimento all'art. 68 cost. e alla carica di parlamentare, e perché la legge citata ha carattere eccezionale, in quanto limitativa dell'esercizio della funzione giurisdizionale, il che la rende insuscettibile di applicazione analogica, dovendosi comunque escludere che la citata l. n. 140 del 2003 abbia in alcun modo ampliato l'immunità prevista dall'art. 68 cost., in particolare estendendola agli atti di critica e di denuncia politica, latamente connessi con i compiti istituzionali, anche se espletati fuori del Parlamento.

- Non si applica l'art. 68 C. 2 e 3 Cost.
- Escluso (risolte negli emm).
- Divieto di modo imperius

REGOLAMENTI

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Approvazione formale (Bilancio di 24.6.11) - nella prassi
silenziosa (solo) FORMA → scelte degli S&S.

Corte Costituzionale, 12/03/1965, (ud. 04/03/1965, dep. 12/03/1965), n.14

Natura amministrativa

Corte Costituzionale, 18/02/1970, (ud. 11/02/1970, dep. 18/02/1970), n.18

Quanto poi alla preoccupazione espressa nel ricorso, che un Consiglio regionale abbia a dare veste e parvenza di disposizioni regolamentari a norme che, per il loro oggetto, dovrebbero avere forma legislativa, nell'intento di sottrarle così ai controlli costituzionalmente stabiliti per le leggi regionali, è da osservare che, stante il sistema monocamerale vigente nelle regioni, le delibere che approvano i regolamenti consiliari sono analoghe, salvo che per il nome e per la maggioranza richiesta, alle delibere legislative dei Consigli regionali, che formano oggetto dell'impugnativa statale, preventiva - com'è noto - rispetto alla loro promulgazione. Di guisa che, in quella ipotesi, non sarebbe esclusa la possibilità di impugnare la delibera consiliare entro i termini prescritti per ricorrere contro le leggi regionali.

Corte Costituzionale, 28/07/1987, n.288

I regolamenti consiliari, limitandosi a disciplinare il procedimento legislativo nonché l'attività ed il funzionamento del consiglio regionale, non rientrano tra gli atti su cui la Corte cost. può esercitare il proprio sindacato ex art. 134, prima parte cost. Può farsi luogo, da parte dello Stato, all'impugnazione diretta qualora il procedimento regolamentare sia adottato dalla regione allo scopo di sottrarsi agli adempimenti e ai controlli propri di quello legislativo.

Presidese (R.S. - R.O.) - 1/2/2014 -
sub

GRUPPI CONSILIARI

Art. 67 Cost.? *Autonomia dei presidi.*

Corte Costituzionale, 12/04/1990, n.187 - NATURA ISTRUTTORIA

I gruppi consiliari sono organi del consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia, che contribuiscono in modo determinante al funzionamento ed all'attività dell'assemblea assicurando l'elaborazione di proposte ed il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche. In conseguenza di ciò, la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi consiliari è in gran parte lasciata al discrezionale apprezzamento dei singoli consigli, di fronte al quale questa corte, in sede di giudizio di legittimità delle leggi, può sindacare unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie.

*Commonion; (honoris e CAL) + Corrimone di vigilanza + bilancio
Autonomia casella e finanziaria;*

Corte Costituzionale, 06/03/2014, n.39 *Consigli? Non emendabili alle Camere*

Il comma 9 dell'art. 1 del citato decreto-legge, disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213); ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

Le questioni relative al comma 9 dell'art. 1 del citato decreto-legge non sono fondate.

La disposizione censurata non risulta lesiva, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, dei parametri costituzionali e statutari invocati dalle ricorrenti, posti a presidio dell'autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa.

Al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale.

I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo lesa dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente "esterni" e di natura documentale. Da ciò segue l'infondatezza delle questioni.

① Convocazione,
 ② seduta
 ③ Duratura
Funzioni della Regione

- **GENERALI** | STATUTO, LEGGI, REGOLAMENTI, Esercizio Pol. R., Rappres.
 - **Partecipazione ed aduse statali** | Programmi economici + art. 11 l. cost. 3/02
 - **Propr. (S.S.U.)** | Bilancio, PROGRAMMA ECONOMICO, ORD. UFFIC. TRIBUTI
 + **CONTROLLO SULLA GIUNTA**

Legge costituzionale del 18/10/2001 - N. 3

Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. *Niente una comma delle regioni*